


Marco Oliveri <marco.oliveri@marsh.com>

22/1/2019 14:33

## NOVITA' 2019 ASSICURAZIONE RC CASSA FORENSE AIG MARSH

A Avvocati Mail <avvocati.affinity@marsh.com>



Buongiorno.

La presente per comunicarvi alcune importanti novità relative alla convenzione con Cassa Forense per l'assicurazione di RC professionale dedicata ai vostri iscritti.

Abbiamo ottenuto dalla Compagnia AIG Europe SA alcune migliorie al testo di Polizza senza aggravio di premio, tra le più importanti:

- ü *Aggiornamento ai nuovi riferimenti normativi per danni derivanti da violazione errato trattamento dei dati personali*
- ü *Esplicitazione dell'attività di consulenza legale in ambito GDPR*
- ü *Per l'esercizio in **Forma Individuale** con fatturati fino a € 70.000 e massimali fino a € 1.000.000 la franchigia è stata ridotta del 50% rispetto a quanto in corso*

Ricordiamo fra gli elementi qualificanti delle condizioni contrattuali e del servizio offerto:

- ü il costo estremamente contenuto a **partire da € 140**
- ü l'ampiezza della garanzia a tutela **dell'intera attività** svolta. E' inoltre possibile estendere la garanzia alle Funzioni pubbliche (gratis per chi esercita in forma individuale con massimale non superiore a € 1 milione) e/o Attività di Sindaco/Revisore conti.
- ü fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, sostituti processuali, praticanti e dipendenti; nonché fatto colposo di sostituti di udienza e professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari.
- ü validità temporale: retroattività **illimitata e postuma (ultrattività) 10 anni per cessazione attività e/o cessazione contratto**
- ü **cyber**: copertura per danni da mancato funzionamento dei Sistemi di Sicurezza inclusa gratuitamente in polizza
- ü **vincolo di solidarietà**: nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
- ü **rinuncia alla facoltà di recesso** per sinistro in corso di contratto e durante postuma
- ü **franchigia fissa**, non espressa in percentuale e non opponibile al terzo
- ü danni derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai cliente o dalle controparti processuali di questi ultimi, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.
- ü **RC conduzione locali e RC verso dipendenti.**

Alleghiamo **TARIFFE, INFORMATIVA e DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE 2019** visibili anche al link del sito di CASSA FORENSE <http://convenzioni.cassaforense.it/servizi-bancari-e-assicurativi/assicurazioni/rc-professionale-e-infortuni/aigmarsh/>

La presente documentazione può essere inoltrata ai vostri iscritti e/o pubblicata sul vostro sito.

Grazie.

Cordiali saluti.



Marco Oliveri  
Sales Executive  
Mobile: 3409558726  
[marco.oliveri@marsh.com](mailto:marco.oliveri@marsh.com)



[www.linkedin.com/in/MARCO-OLIVERI-MARSH](https://www.linkedin.com/in/MARCO-OLIVERI-MARSH)

---

Marsh S.p.A.  
Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano  
Tel. 02 48538.1  
Cap. Soc. Euro 520.000,00 i.v.  
Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159  
Partita IVA: 01699520159  
R.E.A. MI - N. 793418  
Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861  
Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c.

Notice: Please note that this e-mail account exclusively belongs to Marsh and, according to company policies, cannot be used for personal or private reasons. Therefore, this message, as well as any reply, can be read also by people, within the company organization, different from the sender. This message and any attachments are confidential. If you have received this message in error please delete it from your system. If you require any assistance please notify the sender. Thank You. If you are interested in how we use your information and how you may exercise your rights in respect of that information, please refer to the Marsh Privacy Notice <https://www.marsh.com/it/it/privacy-policy.html>

Nota Bene: Questo messaggio email ha natura esclusivamente aziendale. In conformità con la procedura aziendale di Marsh è escluso ogni utilizzo personale o privato dell'indirizzo di posta elettronica. Si avverte che il presente messaggio ed eventuali risposte potrebbero essere letti da soggetti appartenenti all'organizzazione aziendale differenti dal mittente. Il contenuto del presente messaggio e gli eventuali allegati sono di natura riservata: qualora vi fosse pervenuto per errore, vi preghiamo di cancellarlo dal vostro sistema. Per eventuali chiarimenti, vogliate rivolgervi al mittente. Grazie. Se siete interessati a conoscere come trattiamo i dati a noi forniti e le modalità di esercizio dei diritti a Voi spettanti in relazione a tali dati, Vi invitiamo a prendere visione dell'informativa privacy disponibile al seguente Link <https://www.marsh.com/it/it/privacy-policy.html>

- 2019 RC CASSA FORENSE AIG MARSH - TARIFFA, INFORMATIVA e MODALITA\_ DI ADESIONE.pdf (777 KB)
- RC PROF AVVOCATI - AIG MARSH 2019 SET INFORMATIVO E ALL.3e4.pdf (1 MB)

- image001.jpg (3 KB)
- image002.jpg (3 KB)



# POLIZZA RC PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO

I 3 passi da compiere per l'adesione

...alcune informazioni

*La polizza rispetta e prevede tutte le Condizioni essenziali ed i massimali minimi previsti dal Decreto 22 settembre 2016 pubblicato in G.U. n. 238 del 11.10.2016*

<p><b>Contraente/Assicurato:</b></p>	<p>Avvocato che esercita la professione in forma individuale</p> <p>Avvocati che esercitano la professione in forma collettiva</p>
<p><b>Limite di risarcimento Massimale</b></p>	<p><b>RC PROFESSIONALE:</b> Massimale per sinistro e periodo assicurativo a scelta, secondo quanto previsto ai sensi di legge, a partire da € 350.000</p> <p><b>Per attività di Sindaco e/o Revisore Legale in Società di capitali o Enti:</b> 50% del massimale RC Professionale scelto con il massimo di € 2.000.000 per sinistro e anno</p> <p><b>RCT Conduzione Ufficio:</b> Massimale separato e pari al massimale di RC Professionale scelto con il massimo di € 500.000 per sinistro</p> <p><b>RCO</b> Massimale separato e pari al massimale di RC Professionale scelto con il massimo di € 500.000 per sinistro</p>
<p><b>Attività assicurata ALL RISKS</b></p>	<p>L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge e come da <b>Decreto Ministeriale del 22 settembre 2016 pubblicato in G.U. n. 238 del 11.10.2016</b>, derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale nella sua qualità di Avvocato, iscritto all'Albo del relativo ordine o Praticante iscritto al Registro dei Praticanti con patrocinio, presso l'Ordine di competenza.</p> <p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio delle proprie attività. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) espletamento di consulenza fiscale, ivi comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso;</li> <li>b) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali e espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrituale;</li> <li>c) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni</li> <li>d) fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, sostituti processuali, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato, per il quale l'assicurato sia civilmente responsabile; nonché fatto colposo di sostituti di udienza; nonché fatto colposo di professionisti delegati di volta in volta in base all'Art. 108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e di professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro non abbiano agito con dolo;</li> <li>e) conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai cliente o dalle controparti processuali di questi ultimi, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.</li> </ul> <p>In relazione a Documenti di Terzi:</p> <p>(i) di cui un Assicurato è legalmente responsabile e che, durante il Periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di Attività professionali, saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire o ripristinare tali Documenti, con sottolimito di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) per sinistro e per anno con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 500,00, fermo restando che:</p>

- (a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i Documenti sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall'Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l'Assicurato li abbia affidati;
- (b) i Documenti smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'Assicurato o di un suo incaricato;
- (c) l'ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'Assicuratore con il consenso dell'Assicurato; e
- (d) l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'Assicurato.

- f) La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della legislazione in materia di Protezione Dati vigente ex Regolamento (UE) n. 2016/679 e successive norme di attuazione per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy, nell'esercizio della attività professionale di Avvocato;
- g) La responsabilità derivante all'Assicurato per danni da interruzione e sospensione attività di terzi connessi all'attività professionale esercitata.
- h) Attività di tutore o protutore di minori od interdetti; di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché Amministratore di sostegno
- i) Attività di Conciliatore di cui al D.M. n.180/2010 e successive modificazioni e/o implementazioni;
- j) Assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al D. Lgs. 28/2010, ovvero di negoziazione assistita di cui al D. L. 132/2014;
- k) Consulenza e/o Assistenza stragiudiziale;
- l) Redazione di pareri o contratti, limitatamente all'esercizio dell'attività professionale esercitata

**L'Assicurazione vale inoltre:**

1. per l'attività dell'Assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione di Società limitatamente alla responsabilità civile a lui derivante nella sua qualità di Avvocato e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori;
2. per l'espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all'Assicurato in base alla legge 13/4/1988 n. 117 - Responsabilità del Giudice.
3. per l'attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 del Codice Civile;
4. per l'attività di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC ai sensi del DM N. 48/2013 e dell'art. art. 44 DL 24/6/2014 n. 90, convertito in L. 11/8/2014 n. 114, sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
5. per l'attività di gestore iscritto ad un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi del DM del 24/9/2014 n. 202 e del precedente art 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
6. Delegato alle vendite per conto terzi, eccetto quanto alla garanzia aggiuntiva A) punto 4) della presente polizza, per cui è richiesta l'attivazione della specifica garanzia aggiuntiva.
7. Per la responsabilità derivante al contraente o all'assicurato a cagione di ingiuria o diffamazione nell'esercizio dell'attività professionale
8. Per la responsabilità dell'Assicurato per Danni derivanti da mancato funzionamento di Sistemi di sicurezza.
9. Per la responsabilità dell'Assicurato per danni causati nello svolgimento dell'attività di Consulenza Legale in materia GDPR

**GARANZIA SPECIALE:  
Danni derivanti da mancato  
funzionamento del Sistema di  
Sicurezza**

La polizza opera anche per la responsabilità dell'Assicurato per Danni derivanti da mancato funzionamento di Sistemi di sicurezza

dove per **Sistema di Sicurezza** si intende qualsiasi hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire un attacco ai sistemi informatici, un accesso non autorizzato, un utilizzo non consentito, la divulgazione di informazioni riservate o confidenziali ovvero la trasmissione di codici maligni. Sistema di sicurezza include altresì firewalls, filtri, DMZ, software antivirus, sistemi di rilevamento delle intrusioni, utilizzo elettronico di password o analoghi meccanismi di identificazione degli utenti autorizzati

**Condizioni aggiuntive  
(facoltative)**

**Per Avvocati che esercitano in  
forma individuale e che optano per  
un massimale fino a € 1.000.000,  
l'estensione di garanzia Funzioni  
Pubbliche è gratuita)**

**Funzioni pubbliche** (Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario giudiziale e liquidatore, componente Commissioni tributarie, esecuzione immobiliari, Custode giudiziario, Delegato alle Vendite)

**Attività di Sindaco/Revisore Legale in Società di capitali NON quotate in Borsa o Enti** (estensione valida con massimale del 50% e comunque non superiore a € 2.000.000, con scoperto 10% minimo € 2.000 e massimo € 20.000). La garanzia può essere attivata se il fatturato di tale attività non supera il 30% del globale. L'assicurazione non vale per Società già in stato di insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale. La garanzia non è operante per posizioni di Sindaco presso Istituti bancari/finanziari e Società sportive.

**Validità temporale**

**Retroattività**

L'Assicurazione opera in regime "claims made"

Significa che la copertura assicurativa è volta a garantire le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti che abbiamo causato tali richieste di risarcimento siano stati posti in essere (**RETROATTIVITA' ILLIMITATA**).

**PER CESSATA ATTIVITA'**

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall'albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della partita iva, l'Assicurato e/o i suoi eredi (in caso di decesso dell'Assicurato) hanno diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi nei 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della cessazione dell'attività.

L'Assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 100% del premio riferito all'ultima annualità in corso.

**PER DECESSO**

In caso di decesso dell'Assicurato, sarà prevista automaticamente la proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute nei 10 (dieci) anni successivi alla data di decesso, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della data di decesso.

**PER MANCATO RINNOVO DELLA POLIZZA**

In caso di mancato rinnovo del presente contratto, da parte dell'Assicurato o dell'Assicuratore, l'Assicurato avrà diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso nei 10 (dieci) anni successivi alla data di scadenza della polizza, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della scadenza della polizza. L'Assicurato potrà prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 350% del premio riferito all'ultima annualità in corso.

**Postuma (ultrattività)**

**Vincolo di Solidarietà**

Nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

**Recesso per sinistro**

La Compagnia rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di uno o più sinistri o dal loro risarcimento, pertanto l'Assicurazione continuerà ad operare fino alla regolare scadenza del contratto, compreso l'eventuale periodo di ultrattività qualora attivato in polizza.

<b>Definizione di sinistro – Circostanze</b>	<p><b>Richiesta di Risarcimento</b> si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> la prima <i>Richiesta scritta di Risarcimento</i> presentata da un terzo all'<i>Assicurato</i></li> <li> qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'<i>Assicurato</i></li> <li> qualsiasi diffida scritta, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere all'<i>Assicurato</i> il risarcimento dei <i>Danni</i> subiti</li> </ul> <p>Prevista possibilità di dar notizia alla Compagnia per iscritto di ogni <i>sinistro</i> o fatto che potrebbe dare luogo ad un danno o ad una <i>richiesta di risarcimento</i>; tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione</p>								
<b>Franchigie</b>	<p><b>RC Professionale:</b> A seconda del massimale scelto: fissa di € 175, € 250, € 500, € 1.000, € 1.500 oppure € 2.500 per sinistro. Non sono previsti scoperti in %.</p> <p><b>Attività di Sindaco e/o Revisore Legale in Società di capitali o Enti:</b> Scoperto 10% minimo € 2.000,00 e massimo € 20.000,00 per <i>sinistro</i>.</p> <p>Si precisa che la franchigia non è opponibile al terzo danneggiato, pertanto la Società si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della franchigia suindicata.</p> <p><b>RCT Conduzione Ufficio</b> € 250 per danni a terzi</p> <p><b>RCO</b> € 2.500 per danneggiato</p>								
<b>Territorialità</b>	<p><b>Mondo intero escluso USA e CANADA</b></p>								
<b>Premio annuale</b>	<p>Il premio è parametrato sul fatturato dell'anno precedente. Non è prevista regolazione del premio</p>								
<b>Durata Polizza</b>	<p><b>La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo.</b> In prossimità di ogni scadenza annuale, l'Assicurato riceverà una comunicazione a mezzo e-mail con le istruzioni per il rinnovo.</p> <p>Convenzionalmente sono previste <b>3 scadenze fisse</b> a cui verranno ricondotte tutte le scadenze dei singoli contratti stipulati</p> <p style="text-align: center;"><b>31.01      31.05      30.09</b></p> <p>Pertanto il premio al momento della sottoscrizione sarà pari al premio annuo, maggiorato dell'eventuale rateo che verrà conteggiato sino alla prima scadenza favorevole.</p> <p><b>Esempio:</b> su premio annuo di € 350 in caso di decorrenza copertura richiesta dalle ore 24.00 del 10.03.2017, la scadenza sarà ore 24.00 del 31.05.2018, con premio alla firma € 437,50 (anno+3mesi)</p> <table border="1" data-bbox="596 1547 1506 1767"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Premio richiesto alla firma del contratto € 437,50</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Rateo € 87,50</td> <td style="text-align: center;">Premio annuo € 350</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Decorrenza ore 24.00 del 10.03.2014</td> <td style="text-align: center;">Scadenza ore 24.00 del 30.05.2015</td> </tr> </table>	<b>Premio richiesto alla firma del contratto € 437,50</b>		Rateo € 87,50	Premio annuo € 350	↓	↓	Decorrenza ore 24.00 del 10.03.2014	Scadenza ore 24.00 del 30.05.2015
<b>Premio richiesto alla firma del contratto € 437,50</b>									
Rateo € 87,50	Premio annuo € 350								
↓	↓								
Decorrenza ore 24.00 del 10.03.2014	Scadenza ore 24.00 del 30.05.2015								
<b>Assicuratore</b>	<p>L'Assicuratore è <b>AIG Europe</b> che fa parte di AIG, gruppo assicurativo leader mondiale con oltre 90 milioni di clienti in 130 paesi. La Rappresentanza Generale per l'Italia è in Via della Chiusa n. 2, 20123 Milano</p>								
<b>Contatti</b>	<p>Email: <a href="mailto:avvocati.affinity@marsh.com">avvocati.affinity@marsh.com</a> Tel: 02.48538880 Email: <a href="mailto:marco.oliveri@marsh.com">marco.oliveri@marsh.com</a> Tel: 3409558726</p>								

## TABELLA PREMI – ATTIVITA' IN FORMA INDIVIDUALE

-  Premi lordi di imposte
-  I premi annui lordi indicati sono validi in assenza di richieste di risarcimento ricevute negli ultimi 3 anni e/o conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero originare richieste danni
-  Oneri di brokeraggio € 20 con Marsh Club

MASSIMALE PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO							
FASCIA DI FATTURATO	€ 350.000	€ 500.000	€ 750.000	€ 1.000.000	€ 2.000.000	€ 3.000.000	€ 5.000.000
Da € 0 a € 15.100	€ 140	€ 160	€ 200				
Da € 15.101 a € 30.000	€ 170	€ 190	€ 230	€ 245			
Da € 30.001 a € 50.000		€ 200	€ 250	€ 275	€ 650		
Da € 50.001 a € 70.000		€ 330	€ 375	€ 485	€ 750		
Da € 70.001 a € 150.000				€ 485	€ 750	€ 900	
Da € 150.001 a € 500.000				€ 815	€ 1.050	€ 1.250	€ 2.250
Da € 500.001 a € 750.000				€ 1.050	€ 1.320	€ 1.580	€ 2.500
Da € 750.001 a € 1.500.000				€ 1.300	€ 1.500	€ 1.740	€ 3.000
Da € 1.500.001	<i>Riservato Direzione</i>	<i>Riservato Direzione</i>	<i>Riservato Direzione</i>	<i>Riservato Direzione</i>	<i>Riservato Direzione</i>	<i>Riservato Direzione</i>	<i>Riservato Direzione</i>
FRANCHIGIA ordinaria	€ 175	€ 250	€ 250	€ 250 per fatturato fino a € 70.000 € 500 per fatturato oltre € 70.000	€ 1.000	€ 1.500	€ 2.500
OPZIONE A	gratuita	gratuita	gratuita	gratuita	€ 130	€ 160	€ 200
	Funzioni Pubbliche - Procedure esecutive immobiliari ex L. 3 agosto 1998 n. 302 - Custode giudiziario ex L. 80/2005 – Delegato alle Vendite						
OPZIONE B	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 300	€ 350	€ 450
	Sindaco e Revisore Legale - Max 30% fatturato - Massimale 50% di quello RC Prof max € 2.000.000 - Scoperto 10% minimo € 2.000 e massimo € 20.000						

## TABELLA PREMI – ATTIVITA' IN FORMA COLLETTIVA

50  
96 | Premi lordi di imposte

50  
96 | I premi annui lordi indicati sono validi in assenza di richieste di risarcimento ricevute negli ultimi 3 anni e/o conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero originare richieste danni

50  
96 | Oneri di brokeraggio € 20 con Marsh Club

FINO A 10 PROFESSIONISTI	MASSIMALE PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO			
FASCIA DI FATTURATO	€ 2.000.000	€ 2.000.000 per sinistro - € 4.000.000 per anno	€ 3.000.000	€ 5.000.000
Fino a € 150.000	€ 750		€ 900	
Da € 150.001 a € 500.000	€ 1.050	€ 1.200	€ 1.250	€ 2.250
Da € 500.001 a € 750.000		€ 1.400		€ 2.500
Da € 750.001 a € 1.500.000		€ 1.600		€ 3.000
Da € 1.500.001	<i>Riservato direzione</i>	<i>Riservato direzione</i>	<i>Riservato direzione</i>	<i>Riservato direzione</i>
FRANCHIGIA ordinaria	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.500	€ 2.500

OPZIONE A	€ 130	€ 160	€ 160	€ 200
	Funzioni Pubbliche - Procedure esecutive immobiliari ex L. 3 agosto 1998 n. 302 - Custode giudiziario ex L. 80/2005			

OPZIONE B	€ 300	€ 350	€ 350	€ 450
	Sindaco e Revisore Legale - Max 30% fatturato - Massimale 50% di quello RC Prof max € 2.000.000 Scoperto 10% minimo € 2.000 e massimo € 20.000			

OLTRE 10 PROFESSIONISTI	MASSIMALE PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO	PREMIO
FASCIA DI FATTURATO	€ 5.000.000 per sinistro - € 10.000.000 per anno	<i>RISERVATO DIREZIONE</i>
FRANCHIGIA ordinaria	<i>RISERVATO DIREZIONE</i>	

OPZIONE A	PREMIO RISERVATO DIREZIONE
	Funzioni Pubbliche - Procedure esecutive immobiliari ex L. 3 agosto 1998 n. 302 - Custode giudiziario ex L. 80/2005

OPZIONE B	PREMIO RISERVATO DIREZIONE
	Sindaco e Revisore Legale - Max 30% fatturato - Massimale 50% di quello RC Prof max € 2.000.000 Scoperto 10% minimo € 2.000 e massimo € 20.000

# PRIMA ADESIONE

## 1. REGISTRARSI



Click su piattaforma telematica per accedere al portale Marsh.

Sei già registrato: accedi con le tue credenziali  
Sei un nuovo utente: clicca su REGISTRATI in alto a destra. Scegli la modalità di registrazione coerente con il tuo profilo:

- **Persona Fisica** / Lavoratore Autonomo / Libero Professionista (**attività svolta in forma individuale**)
- **Persona Giuridica** / Studio Professionale / STP / Associazioni (**attività svolta in forma collettiva**)

Inserisci i tuoi dati e termina la procedura cliccando su "REGISTRATI"  
**ATTENZIONE:** ove richiesto, **NON E' NECESSARIO INDICARE ALCUN CODICE DI ADESIONE**

## 2. FARE UN PREVENTIVO/ORDINE



Per effettuare un preventivo seleziona la sezione: **POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE dell'AVVOCATO**


E Click su "Fai un preventivo"

Click su per avere informazioni  
Poi click su "AVANTI" per procedere

Inserire la data di decorrenza richiesta avendo cura di osservare che la polizza decorrerà da tale data solo nel caso in cui, entro tale termine, venga eseguito anche il pagamento; in caso contrario sarà necessario effettuare un nuovo preventivo/ordine.

La scadenza sarà allineata alla prima tra le tre convenzionali, ossia:  
31 Gennaio – 31 Maggio – 30 Settembre

## 3. ACQUISTARE



Click su "Calcola il prezzo"

Se fai click su "Salva il preventivo", salvi il solo preventivo e non procedi all'acquisto.  
Per acquistare il prodotto click su "Procedi all'acquisto"

All'ultima schermata

- Pagamento con **Carta di Credito** oppure utilizzando
- Modulo di Bonifico** complessivo di coordinate bancarie, causale obbligatoria da utilizzare e importo da versare (qualora tu abbia scelto come modalità di pagamento il bonifico)

Ad incasso del premio riceverai un'email di conferma, contenente il Certificato di Polizza.


## 4. CARICAMENTO DEL DOCUMENTO FIRMATO NELL' AREA PERSONALE

Effettua la login dalla home del nostro sito Marsh  
Accedi alla sezione **Polizze** della tua area personale

Accederai alla videata ↓



A processo ultimato riceverai una email di conferma




## PROCEDURA DI RINNOVO

Circa un mese prima della scadenza riceverà all'indirizzo e-mail da Lei imputato in fase di registrazione una comunicazione da parte di noreply@rinnovi.marsh-professionisti.it

Cliccare sul link evidenziato.

### A. EFFETTUARE IL PREVENTIVO DI RINNOVO




Nella sezione **"Preventivi/Rinnovi"** troverà un preventivo pronto per la compilazione, click su **"Rinnova"**.

Completare con i dati / le informazioni richiesti, rispondendo in modo completo e corretto ai quesiti posti durante il percorso di navigazione.

Click su per avere informazioni  
Poi click su **"AVANTI"** per procedere

La data di decorrenza sarà preimpostata da sistema.

### B. ACQUISTARE



Click su **"Calcola il prezzo"**

Se fai click su **"Salva il preventivo"**, salvi il solo preventivo e non procedi all'acquisto.

Per acquistare il prodotto click su **"Procedi all'acquisto"**

All'ultima schermata:

**Pagamento con Carta di Credito**

oppure utilizzando

**Modulo di Bonifico** complessivo di coordinate bancarie, causale obbligatoria da utilizzare e importo da versare (qualora tu abbia scelto come modalità di pagamento il bonifico)

Ad incasso del premio riceverai un'email di conferma, contenente il Certificato di Polizza.

Per il caricamento del documento firmato, vedasi punto 4. della sezione **PRIMA ADESIONE**

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della Sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia

#### Che tipo di assicurazione è?

Polizza "claims made" a copertura della responsabilità civile professionale degli avvocati per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale e relative spese di difesa



#### Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità dell'avvocato per errori involontariamente commessi nell'esercizio dell'attività professionale
- ✓ Attività di consulenza fiscale e sanzioni anche di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai clienti dell'assicurato per responsabilità attribuibili all'assicurato
- ✓ Fatti colposi e/o dolosi di collaboratori, dipendenti, praticanti o ausiliari dell'assicurato
- ✓ Attività di difesa e rappresentanza dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri e atti ad essa preordinati
- ✓ Conseguenze derivanti da perdita, distruzione e deterioramento di documenti o titoli non al portatore
- ✓ Conseguenze derivanti da perdita, distruzione e deterioramento di documenti o titoli al portatore ed effetti al portatore
- ✓ Responsabilità civile per perdite cagionate a terzi per errato trattamento dei dati personali
- ✓ Responsabilità derivante da interruzione dell'attività professionale
- ✓ Attività di tutore, curatore e amministratore di sostegno
- ✓ Attività di conciliatore
- ✓ Assistenza al cliente nelle attività stragiudiziali
- ✓ Assistenza al cliente nelle procedure di mediazione
- ✓ Attività di componente di consigli di amministrazione di società limitatamente alla responsabilità civile connessa alla qualità di avvocato
- ✓ Attività di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC
- ✓ Attività di Amministratore di stabili condominiali
- ✓ Attività di gestore iscritto ad un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
- ✓ Attività di delegato alle vendite per conto di terzi
- ✓ Responsabilità derivante da ingiuria o diffamazione nell'esercizio dell'attività professionale
- ✓ Responsabilità per danni derivanti dal mancato funzionamento dei Sistemi di sicurezza
- ✓ Attività di membro di Commissione Tributaria
- ✓ Consulenza legale in materia GDPR



#### Che cosa non è assicurato?

- \* Attività professionale diversa
- \* Funzioni pubbliche (salvo acquisto della relativa Condizione Aggiuntiva)
- \* Sindaco e/o revisore legale di società e enti (salvo acquisto della relativa Condizione Aggiuntiva)
- \* Amministratore di Società o Enti
- \* Attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei Centri di Assistenza Fiscale (CAAF)
- \* Valore futuro/rendimento
- \* Atti dolosi
- \* Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti
- \* Visto leggero (attività di apposizione di visti di conformità)
- \* Visto pesante (attività di certificazione tributaria)
- \* Rischio contrattuale puro (penalità contrattuale in genere, sanzioni, multe, ammende inflitte direttamente all'assicurato,...)
- \* Attività svolta dall'Assicurato in qualità di Data Protection Officer



## Ci sono limiti di copertura?

- Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del codice civile)
- Le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato per la prima volta precedentemente o successivamente al periodo di efficacia dell'assicurazione indipendentemente dalla data in cui si è verificato il fatto che ha causato tali richieste di risarcimento



## Dove vale la copertura?

La copertura è valida per qualsiasi richiesta di risarcimento fatta nei confronti dell'Assicurato nel mondo ad eccezione di Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Canada o Stati Uniti.



## Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato

**Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile**

- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile

**L'omesso avviso scritto entro 30 giorni dal sinistro (o da quando ne ha avuto conoscenza) può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo**

- in caso di sinistro sottoporre alla Società ogni richiesta scritta di risarcimento ricevuta
- in caso di sinistro dare dettagliata notizia alla Società per iscritto di ogni fatto o circostanza che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento

**L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo**

- in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto



## Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e deve essere interamente pagato al momento della sottoscrizione del contratto.



## Quando comincia e quando finisce la copertura?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.




## Come posso disdire la polizza?

Essendo il contratto senza tacito rinnovo non è necessario inviare la disdetta alla polizza che cessa alla sua naturale scadenza.


## 4. CARICAMENTO DEL DOCUMENTO FIRMATO NELL' AREA PERSONALE

Effettua la login dalla home del nostro sito Marsh  
Accedi alla sezione **Polizze** della tua area personale

Accederai alla videata ↓




A processo ultimato riceverai una email di conferma



## PROCEDURA DI RINNOVO

Circa un mese prima della scadenza riceverà all'indirizzo e-mail da Lei imputato in fase di registrazione una comunicazione da parte di [noreply@rinnovi.marsh-professionisti.it](mailto:noreply@rinnovi.marsh-professionisti.it)  
Cliccare sul [link evidenziato](#).

### A. EFFETTUARE IL PREVENTIVO DI RINNOVO




Nella sezione "Preventivi/Rinnovi" troverà un preventivo pronto per la compilazione, click su "Rinnova".

Completare con i dati / le informazioni richiesti, rispondendo in modo completo e corretto ai quesiti posti durante il percorso di navigazione.

Click su per avere informazioni  
Poi click su "AVANTI" per procedere

La data di decorrenza sarà preimpostata da sistema.

### B. ACQUISTARE



Click su "Calcola il prezzo"

Se fai click su "Salva il preventivo", salvi il solo preventivo e non procedi all'acquisto.  
Per acquistare il prodotto click su "Procedi all'acquisto"

All'ultima schermata:

- ✓ Pagamento con **Carta di Credito**  
oppure utilizzando
- ✓ **Modulo di Bonifico** complessivo di coordinate bancarie, causale obbligatoria da utilizzare e importo da versare (qualora tu abbia scelto come modalità di pagamento il bonifico)

Ad incasso del premio riceverai un'email di conferma, contenente il Certificato di Polizza.

Per il caricamento del documento firmato, vedasi punto 4. della sezione **PRIMA ADESIONE**

# PRIMA ADESIONE

## 1. REGISTRARSI



Click su piattaforma telematica per accedere al portale Marsh.

Sei già registrato: accedi con le tue credenziali  
Sei un nuovo utente: clicca su REGISTRATI in alto a destra. Scegli la modalità di registrazione coerente con il tuo profilo:

- **Persona Fisica** / Lavoratore Autonomo / Libero Professionista (**attività svolta in forma individuale**)
- **Persona Giuridica** / Studio Professionale / STP / Associazioni (**attività svolta in forma collettiva**)

Inserisci i tuoi dati e termina la procedura cliccando su "REGISTRATI"

**ATTENZIONE:** ove richiesto, **NON E' NECESSARIO INDICARE ALCUN CODICE DI ADESIONE**

## 2. FARE UN PREVENTIVO/ORDINE



Per effettuare un preventivo seleziona la sezione: **POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE dell'AVVOCATO**

E Click su "Fai un preventivo"

Click su per avere informazioni  
Poi click su "AVANTI" per procedere


**Inserire la data di decorrenza richiesta**

avendo cura di osservare che la polizza decorrerà da tale data solo nel caso in cui, entro tale termine, venga eseguito anche il pagamento; in caso contrario sarà necessario effettuare un nuovo preventivo/ordine.

La scadenza sarà allineata alla prima tra le tre convenzionali, ossia:

31 Gennaio – 31 Maggio – 30 Settembre

## 3. ACQUISTARE



Click su "Calcola il prezzo"

Se fai click su "Salva il preventivo", salvi il solo preventivo e non procedi all'acquisto.

Per acquistare il prodotto click su "**Procedi all'acquisto**"

All'ultima schermata

- ✓ Pagamento con **Carta di Credito** oppure utilizzando
- ✓ **Modulo di Bonifico** complessivo di coordinate bancarie, causale obbligatoria da utilizzare e importo da versare (qualora tu abbia scelto come modalità di pagamento il bonifico)

Ad incasso del premio riceverai un'email di conferma, contenente il Certificato di Polizza.

## TABELLA PREMI – ATTIVITA' IN FORMA COLLETTIVA

- Premi lordi di imposte
- I premi annui lordi indicati sono validi in assenza di richieste di risarcimento ricevute negli ultimi 3 anni e/o conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero originare richieste danni
- Oneri di brokeraggio € 20 con Marsh Club

<b>FINO A 10 PROFESSIONISTI</b>	<b>MASSIMALE PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO</b>			
<b>FASCIA DI FATTURATO</b>	<b>€ 2.000.000</b>	<b>€ 2.000.000 per sinistro - € 4.000.000 per anno</b>	<b>€ 3.000.000</b>	<b>€ 5.000.000</b>
<b>Fino a € 150.000</b>	€ 750		€ 900	
<b>Da € 150.001 a € 500.000</b>	€ 1.050	€ 1.200	€ 1.250	€ 2.250
<b>Da € 500.001 a € 750.000</b>		€ 1.400		€ 2.500
<b>Da € 750.001 a € 1.500.000</b>		€ 1.600		€ 3.000
<b>Da € 1.500.001</b>	<i>Riservato direzione</i>	<i>Riservato direzione</i>	<i>Riservato direzione</i>	<i>Riservato direzione</i>
<b>FRANCHIGIA ordinaria</b>	<b>€ 1.000</b>	<b>€ 1.000</b>	<b>€ 1.500</b>	<b>€ 2.500</b>

<b>OPZIONE A</b>	€ 130	€ 160	€ 160	€ 200
	Funzioni Pubbliche - Procedure esecutive immobiliari ex L. 3 agosto 1998 n. 302 - Custode giudiziario ex L. 80/2005			

<b>OPZIONE B</b>	€ 300	€ 350	€ 350	€ 450
	Sindaco e Revisore Legale - Max 30% fatturato - Massimale 50% di quello RC Prof max € 2.000.000 Scoperto 10% minimo € 2.000 e massimo € 20.000			

<b>OLTRE 10 PROFESSIONISTI</b>	<b>MASSIMALE PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO</b>	<b>PREMIO</b>
<b>FASCIA DI FATTURATO</b>	<b>€ 5.000.000 per sinistro - € 10.000.000 per anno</b>	<i>RISERVATO DIREZIONE</i>
<b>FRANCHIGIA ordinaria</b>	<i>RISERVATO DIREZIONE</i>	

<b>OPZIONE A</b>	<b>PREMIO RISERVATO DIREZIONE</b>	
	Funzioni Pubbliche - Procedure esecutive immobiliari ex L. 3 agosto 1998 n. 302 - Custode giudiziario ex L. 80/2005	

<b>OPZIONE B</b>	<b>PREMIO RISERVATO DIREZIONE</b>	
	Sindaco e Revisore Legale - Max 30% fatturato - Massimale 50% di quello RC Prof max € 2.000.000 Scoperto 10% minimo € 2.000 e massimo € 20.000	

## TABELLA PREMI – ATTIVITA' IN FORMA INDIVIDUALE

- Premi lordi di imposte
- I premi annui lordi indicati sono validi in assenza di richieste di risarcimento ricevute negli ultimi 3 anni e/o conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero originare richieste danni
- Oneri di brokeraggio € 20 con Marsh Club

FASCIA DI FATTURATO	MASSIMALE PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO						
	€ 350.000	€ 500.000	€ 750.000	€ 1.000.000	€ 2.000.000	€ 3.000.000	€ 5.000.000
Da € 0 a € 15.100	€ 140	€ 160	€ 200				
Da € 15.101 a € 30.000	€ 170	€ 190	€ 230	€ 245			
Da € 30.001 a € 50.000		€ 200	€ 250	€ 275	€ 650		
Da € 50.001 a € 70.000		€ 330	€ 375	€ 485	€ 750		
Da € 70.001 a € 150.000				€ 485	€ 750	€ 900	
Da € 150.001 a € 500.000				€ 815	€ 1.050	€ 1.250	€ 2.250
Da € 500.001 a € 750.000				€ 1.050	€ 1.320	€ 1.580	€ 2.500
Da € 750.001 a € 1.500.000				€ 1.300	€ 1.500	€ 1.740	€ 3.000
Da € 1.500.001	<i>Riservato Direzione</i>	<i>Riservato Direzione</i>	<i>Riservato Direzione</i>	<i>Riservato Direzione</i>	<i>Riservato Direzione</i>	<i>Riservato Direzione</i>	<i>Riservato Direzione</i>
FRANCHIGIA ordinaria	€ 175	€ 250	€ 250	€ 250 per fatturato fino a € 70.000 € 500 per fatturato oltre € 70.000	€ 1.000	€ 1.500	€ 2.500
OPZIONE A	gratuita	gratuita	gratuita	gratuita	€ 130	€ 160	€ 200
	Funzioni Pubbliche - Procedure esecutive immobiliari ex L. 3 agosto 1998 n. 302 - Custode giudiziario ex L. 80/2005 – Delegato alle Vendite						
OPZIONE B	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 300	€ 350	€ 450
	Sindaco e Revisore Legale - Max 30% fatturato - Massimale 50% di quello RC Prof max € 2.000.000 - Scoperto 10% minimo € 2.000 e massimo € 20.000						

<b>Definizione di sinistro – Circostanze</b>	<p><b>Richiesta di Risarcimento</b> si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la prima <i>Richiesta scritta di Risarcimento</i> presentata da un terzo all'<i>Assicurato</i></li> <li>qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'<i>Assicurato</i></li> <li>qualsiasi diffida scritta, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere all'<i>Assicurato</i> il risarcimento dei <i>Danni</i> subiti</li> </ul> <p>Prevista possibilità di dar notizia alla Compagnia per iscritto di ogni <i>sinistro</i> o fatto che potrebbe dare luogo ad un danno o ad una <i>richiesta di risarcimento</i>; tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione</p>												
<b>Franchigie</b>	<p><b>RC Professionale:</b> A seconda del massimale scelto: fissa di € 175, € 250, € 500, € 1.000, € 1.500 oppure € 2.500 per sinistro. Non sono previsti scoperti in %.</p> <p><b>Attività di Sindaco e/o Revisore Legale in Società di capitali o Enti:</b> Scoperto 10% minimo € 2.000,00 e massimo € 20.000,00 per <i>sinistro</i>.</p> <p>Si precisa che la franchigia non è opponibile al terzo danneggiato, pertanto la Società si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della franchigia suindicata.</p> <p><b>RCT Conduzione Ufficio</b> € 250 per danni a terzi</p> <p><b>RCO</b> € 2.500 per danneggiato</p>												
<b>Territorialità</b>	<p><b>Mondo intero escluso USA e CANADA</b></p>												
<b>Premio annuale</b>	<p>Il premio è parametrato sul fatturato dell'anno precedente.</p> <p>Non è prevista regolazione del premio</p>												
<b>Durata Polizza</b>	<p><b>La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo.</b> In prossimità di ogni scadenza annuale, l'Assicurato riceverà una comunicazione a mezzo e-mail con le istruzioni per il rinnovo.</p> <p>Convenzionalmente sono previste <b>3 scadenze fisse</b> a cui verranno ricondotte tutte le scadenze dei singoli contratti stipulati</p> <p style="text-align: center;"><b>31.01      31.05      30.09</b></p> <p>Pertanto il premio al momento della sottoscrizione sarà pari al premio annuo, maggiorato dell'eventuale rateo che verrà conteggiato sino alla prima scadenza favorevole.</p> <p><b>Esempio:</b> su premio annuo di € 350 in caso di decorrenza copertura richiesta dalle ore 24.00 del 10.03.2017, la scadenza sarà ore 24.00 del 31.05.2018, con premio alla firma € 437,50 (anno+3mesi)</p> <table border="1" data-bbox="600 1532 1469 1742"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Premio richiesto alla firma del contratto € 437,50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Rateo € 87,50</td> <td style="text-align: center;">Premio annuo € 350</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Decorrenza ore 24.00 del 10.03.2014</td> <td style="text-align: center;">30.05.2014</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Scadenza ore 24.00 del 30.05.2015</td> </tr> </table>	Premio richiesto alla firma del contratto € 437,50		Rateo € 87,50	Premio annuo € 350	↓	↓	Decorrenza ore 24.00 del 10.03.2014	30.05.2014		↓		Scadenza ore 24.00 del 30.05.2015
Premio richiesto alla firma del contratto € 437,50													
Rateo € 87,50	Premio annuo € 350												
↓	↓												
Decorrenza ore 24.00 del 10.03.2014	30.05.2014												
	↓												
	Scadenza ore 24.00 del 30.05.2015												
<b>Assicuratore</b>	<p>L'Assicuratore è <b>AIG Europe</b> che fa parte di AIG, gruppo assicurativo leader mondiale con oltre 90 milioni di clienti in 130 paesi.</p> <p>La Rappresentanza Generale per l'Italia è in Via della Chiusa n. 2, 20123 Milano</p>												
<b>Contatti</b>	<p><b>Email:</b> <a href="mailto:avvocati.affinity@marsh.com">avvocati.affinity@marsh.com</a></p> <p><b>Tel:</b> 02.48538880</p> <p><b>Email:</b> <a href="mailto:marco.oliveri@marsh.com">marco.oliveri@marsh.com</a></p> <p><b>Tel:</b> 3409558726</p>												

<p><b>GARANZIA SPECIALE: Danni derivanti da mancato funzionamento del Sistema di Sicurezza</b></p>	<p>La polizza opera anche per la responsabilità dell'Assicurato per Danni derivanti da mancato funzionamento di Sistemi di sicurezza</p> <p>dove per <b>Sistema di Sicurezza</b> si intende qualsiasi hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire un attacco ai sistemi informatici, un accesso non autorizzato, un utilizzo non consentito, la divulgazione di informazioni riservate o confidenziali ovvero la trasmissione di codici maligni. Sistema di sicurezza include altresì firewalls, filtri, DMZ, software antivirus, sistemi di rilevamento delle intrusioni, utilizzo elettronico di password o analoghi meccanismi di identificazione degli utenti autorizzati</p>
<p><b>Condizioni aggiuntive (facoltative)</b></p> <p><b>Per Avvocati che esercitano in forma individuale e che optano per un massimale fino a € 1.000.000, l'estensione di garanzia Funzioni Pubbliche è gratuita)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Funzioni pubbliche</b> (Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario giudiziale e liquidatore, componente Commissioni tributarie, esecuzione immobiliari, Custode giudiziario, Delegato alle Vendite)</li> <li>■ <b>Attività di Sindaco/Revisore Legale in Società di capitali NON quotate in Borsa o Enti</b> (estensione valida con massimale del 50% e comunque non superiore a € 2.000.000, con scoperto 10% minimo € 2.000 e massimo € 20.000). La garanzia può essere attivata se il fatturato di tale attività non supera il 30% del globale. L'assicurazione non vale per Società già in stato di insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale. La garanzia non è operante per posizioni di Sindaco presso Istituti bancari/finanziari e Società sportive.</li> </ul>
<p><b>Validità temporale</b></p> <p><b>Retroattività</b></p>	<p>L'Assicurazione opera in regime "claims made"</p> <p>Significa che la copertura assicurativa è volta a garantire le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti che abbiamo causato tali richieste di risarcimento siano stati posti in essere (<b>RETROATTIVITA' ILLIMITATA</b>).</p>
<p><b>Postuma (ultrattività)</b></p>	<p><b><u>PER CESSATA ATTIVITA'</u></b></p> <p>In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall'albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della partita iva, l'Assicurato e/o i suoi eredi (in caso di decesso dell'Assicurato) hanno diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi nei 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della cessazione dell'attività.</p> <p>L'Assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 100% del premio riferito all'ultima annualità in corso.</p> <p><b><u>PER DECESSO</u></b></p> <p>In caso di decesso dell'Assicurato, sarà prevista automaticamente la proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute nei 10 (dieci) anni successivi alla data di decesso, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della data di decesso.</p> <p><b><u>PER MANCATO RINNOVO DELLA POLIZZA</u></b></p> <p>In caso di mancato rinnovo del presente contratto, da parte dell'Assicurato o dell'Assicuratore, l'Assicurato avrà diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso nei 10 (dieci) anni successivi alla data di scadenza della polizza, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della scadenza della polizza. L'Assicurato potrà prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 350% del premio riferito all'ultima annualità in corso.</p>
<p><b>Vincolo di Solidarietà</b></p>	<p>Nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.</p>
<p><b>Recesso per sinistro</b></p>	<p>La Compagnia rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di uno o più sinistri o dal loro risarcimento, pertanto l'Assicurazione continuerà ad operare fino alla regolare scadenza del contratto, compreso l'eventuale periodo di ultrattività qualora attivato in polizza.</p>

- (a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i Documenti sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall'Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l'Assicurato li abbia affidati;
- (b) i Documenti smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'Assicurato o di un suo incaricato;
- (c) l'ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'Assicuratore con il consenso dell'Assicurato; e
- (d) l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarne e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'Assicurato.
- f) La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della legislazione in materia di Protezione Dati vigente ex Regolamento (UE) n. 2016/679 e successive norme di attuazione per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy, nell'esercizio della attività professionale di Avvocato;
- g) La responsabilità derivante all'Assicurato per danni da interruzione e sospensione attività di terzi connessi all'attività professionale esercitata.
- h) Attività di tutore o protutore di minori od interdetti; di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché Amministratore di sostegno
- i) Attività di Conciliatore di cui al D.M. n.180/2010 e successive modificazioni e/o implementazioni;
- j) Assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al D. Lgs. 28/2010, ovvero di negoziazione assistita di cui al D. L. 132/2014;
- k) Consulenza e/o Assistenza stragiudiziale;
- l) Redazione di pareri o contratti, limitatamente all'esercizio dell'attività professionale esercitata

**L'Assicurazione vale inoltre:**

1. per l'attività dell'Assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione di Società limitatamente alla responsabilità civile a lui derivante nella sua qualità di Avvocato e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori;
2. per l'espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all'Assicurato in base alla legge 13/4/1988 n. 117 - Responsabilità del Giudice.
3. per l'attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 del Codice Civile;
4. per l'attività di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC ai sensi del DM N. 48/2013 e dell'art. art. 44 DL 24/6/2014 n. 90, convertito in L. 11/8/2014 n. 114, sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
5. per l'attività di gestore iscritto ad un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi del DM del 24/9/2014 n. 202 e del precedente art 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
6. Delegato alle vendite per conto terzi, eccetto quanto alla garanzia aggiuntiva A) punto 4) della presente polizza, per cui è richiesta l'attivazione della specifica garanzia aggiuntiva.
7. Per la responsabilità derivante al contraente o all'assicurato a cagione di ingiuria o diffamazione nell'esercizio dell'attività professionale
8. Per la responsabilità dell'Assicurato per Danni derivanti da mancato funzionamento di Sistemi di sicurezza.
9. Per la responsabilità dell'Assicurato per danni causati nello svolgimento dell'attività di Consulenza Legale in materia GDPR

## POLIZZA RC PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO

I 3 passi da compiere per l'adesione

...alcune informazioni

*La polizza rispetta e prevede tutte le Condizioni essenziali ed i massimali minimi previsti dal Decreto 22 settembre 2016 pubblicato in G.U. n. 238 del 11.10.2016*

<p><b>Contraente/Assicurato:</b></p>	<p>Avvocato che esercita la professione in forma individuale</p> <p>Avvocati che esercitano la professione in forma collettiva</p>
<p><b>Limite di risarcimento Massimale</b></p>	<p><b>RC PROFESSIONALE:</b> Massimale per sinistro e periodo assicurativo a scelta, secondo quanto previsto ai sensi di legge, a partire da € 350.000</p> <p><b>Per attività di Sindaco e/o Revisore Legale in Società di capitali o Enti:</b> 50% del massimale RC Professionale scelto con il massimo di € 2.000.000 per sinistro e anno</p> <p><b>RCT Conduzione Ufficio:</b> Massimale separato e pari al massimale di RC Professionale scelto con il massimo di € 500.000 per sinistro</p> <p><b>RCO</b> Massimale separato e pari al massimale di RC Professionale scelto con il massimo di € 500.000 per sinistro</p>
<p><b>Attività assicurata ALL RISKS</b></p>	<p>L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge e come da <b>Decreto Ministeriale del 22 settembre 2016 pubblicato in G.U. n. 238 del 11.10.2016</b>, derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale nella sua qualità di Avvocato, iscritto all'Albo del relativo ordine o Praticante iscritto al Registro dei Praticanti con patrocinio, presso l'Ordine di competenza.</p> <p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio delle proprie attività.</p> <p>Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) espletamento di consulenza fiscale, ivi comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso;</li> <li>b) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali e espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrituale;</li> <li>c) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni</li> <li>d) fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti processuali, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato, per il quale l'assicurato sia civilmente responsabile; nonché fatto colposo di sostituti di udienza; nonché fatto colposo di professionisti delegati di volta in volta in base all'Art. 108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e di professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro non abbiano agito con dolo;</li> <li>e) conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai cliente o dalle controparti processuali di questi ultimi, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.</li> </ul> <p>In relazione a Documenti di Terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) di cui un Assicurato è legalmente responsabile e che, durante il Periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di Attività professionali, saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire o ripristinare tali Documenti, con sottolimito di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) per sinistro e per anno con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 500,00, fermo restando che:</li> </ul>

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della Sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia

Che tipo di assicurazione è?  
Polizza "claims made" a copertura della responsabilità civile professionale degli avvocati per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale e relative spese di difesa

### Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità dell'avvocato per errori involontariamente commessi nell'esercizio dell'attività professionale
- ✓ Attività di consulenza fiscale e sanzioni anche di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai clienti dell'assicurato per responsabilità attribuibili all'assicurato
- ✓ Fatti colposi e/o dolosi di collaboratori, dipendenti, praticanti o ausiliari dell'assicurato
- ✓ Attività di difesa e rappresentanza dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri e atti ad essa preordinati
- ✓ Conseguenze derivanti da perdita, distruzione e deterioramento di documenti o titoli non al portatore
- ✓ Conseguenze derivanti da perdita, distruzione e deterioramento di documenti o titoli al portatore ed effetti al portatore
- ✓ Responsabilità civile per perdite cagionate a terzi per errato trattamento dei dati personali
- ✓ Responsabilità derivante da interruzione dell'attività professionale
- ✓ Attività di tutore, curatore e amministratore di sostegno
- ✓ Attività di conciliatore
- ✓ Assistenza al cliente nelle attività stragiudiziali
- ✓ Assistenza al cliente nelle procedure di mediazione
- ✓ Attività di componente di consigli di amministrazione di società limitatamente alla responsabilità civile connessa alla qualità di avvocato
- ✓ Attività di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC
- ✓ Attività di Amministratore di stabili condominiali
- ✓ Attività di gestore iscritto ad un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
- ✓ Attività di delegato alle vendite per conto di terzi
- ✓ Responsabilità derivante da infortunio o diffamazione nell'esercizio dell'attività professionale
- ✓ Responsabilità per danni derivanti dal mancato funzionamento dei Sistemi di sicurezza
- ✓ Attività di membro di Commissione Tributaria
- ✓ Consulenza legale in materia GDPR

### Che cosa non è assicurato?

- \* Attività professionale diversa
- \* Funzioni pubbliche (salvo acquisto della relativa Condizione Aggiuntiva)
- \* Sindaco e/o revisore legale di società e enti (salvo acquisto della relativa Condizione Aggiuntiva)
- \* Amministratore di Società o Enti
- \* Attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei Centri di Assistenza Fiscale (CAAF)
- \* Valore futuro/rendimento
- \* Altri dolosi
- \* Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti
- \* Visto leggero (attività di apposizione di visti di conformità)
- \* Visto pesante (attività di certificazione tributaria)
- \* Rischio contrattuale puro (penalità contrattuale direttamente all'Assicurato, ...)
- \* Attività svolta dall'Assicurato in qualità di Data Protection Officer

### Ci sono limiti di copertura?

- Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del codice civile)
- Le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato per la prima volta precedentemente o successivamente al periodo di efficacia dell'assicurazione indipendentemente dalla data in cui si è verificato il fatto che ha causato tali richieste di risarcimento

### Dove vale la copertura?

La copertura è valida per qualsiasi richiesta di risarcimento fatta nei confronti dell'Assicurato nel mondo ad eccezione di Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Canada o Stati Uniti.

### Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato

**Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile**

- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicato a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile

**L'omesso avviso scritto entro 30 giorni dal sinistro (o da quando ne ha avuto conoscenza) può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo**

- in caso di sinistro sottoporre alla Società ogni richiesta scritta di risarcimento ricevuta
- in caso di sinistro dare dettagliata notizia alla Società per iscritto di ogni fatto o circostanza che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento

**L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo**

- in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto

### Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e deve essere interamente pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

### Quando comincia e quando finisce la copertura?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.

### Come posso disdire la polizza?

Essendo il contratto senza tacito rinnovo non è necessario inviare la disdetta alla polizza che cessa alla sua naturale scadenza.

## Polizza di Responsabilità Civile Professionale e Generale per gli Avvocati



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto assicurativo: "Polizza di Responsabilità Civile Professionale Avvocati"

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

### Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

#### AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: L00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP Impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Via della Chiesa, n. 2, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.1. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it); e-mail: [info.italy@aig.com](mailto:info.italy@aig.com); pec: [insurance@aigeuropa.postecert.it](mailto:insurance@aigeuropa.postecert.it).
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

AIG Europe S.A. (AESA), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato. Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicare. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a € 3.163 milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) € 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può

consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk> (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report).

Al contratto si applica la legge italiana.



#### Che cosa è assicurato?

Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made" per le coperture relative alla responsabilità civile.

<b>Responsabilità Civile Professionale</b>	Atti illeciti commessi nell'espletamento delle propria attività professionale dei quali l'Assicurato sia civilmente responsabile.
<b>Consulenza fiscale</b>	Attività di consulenza fiscale. In sede di attività sono comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso.
<b>Rappresentanza e difesa processuale</b>	Attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali e espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrituale e gli atti ad essa subordinati, commessi o conseguenza, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni
<b>Collaboratori, sostituti, praticanti o dipendenti</b>	Fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, sostituti processuali, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato, per il quale l'Assicurato sia civilmente responsabile; nonché fatto colposo di sostituti di udienza, nonché fatto colposo di professionisti delegati di volta in volta in base all'Art. 108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e di professionisti delegati quali procuratori o dattiloscrittori, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro non abbiano agito con dolo.
<b>Costi di difesa</b>	La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. In osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del codice civile, i Costi di difesa saranno a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
<b>Perdita documenti</b>	Conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal cliente o dalle controparti processuali di questi ultimi, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.
<b>D. Lgs. n. 196/2003 (privacy)</b>	Non corretto trattamento di dati sensibili di cui l'Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (privacy), come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) GDPR 2016/679
<b>Interruzione/sospensione attività</b>	Interruzione e sospensione attività di terzi commessi all'attività professionale esercitata.
<b>Funzioni giuridiche</b>	Attività di tutore o protutore di minori od interdetti, di curatore di

	scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché Amministratore di sostegno
<b>Mediazione/conciliazione/ negoziazione assistita</b>	Funzioni di mediatore o conciliatore ai sensi del D.Lgs. 28/10 ovvero di negoziazione assistita di cui al D. L. 132/2014
<b>Assistenza stragiudiziale</b>	Attività di assistenza al cliente in ambito stragiudiziale.
<b>Redazioni di pareri o contratti</b>	Attività di redazione di pareri o contratti, limitatamente all'esercizio dell'attività professionale esercitata
<b>Notifica di atti giudiziari</b>	Attività di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC ai sensi del DM N. 48/2013 e dell'art. 44 DL 24/6/2014 n. 90, convertito in L. 11/8/2014 n. 114, sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
<b>Consulenza GDPR</b>	Per la responsabilità dell'Assicurato per danni causati nello svolgimento dell'attività di Consulenza Legale in materia GDPR
<b>Componente di Consigli di Amministrazione</b>	Attività dell'Assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione di Società limitatamente alla responsabilità civile a lui derivante nella sua qualità di Avvocato e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori.
<b>Membro di Commissione Tributaria</b>	Eserpletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all'Assicurato in base alla legge 13/4/1988 n. 117 - Responsabilità del Giudice.
<b>Amministratore di stabili</b>	Attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 del Codice Civile.
<b>Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento</b>	Attività di gestore iscritto ad un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi del DM del 24/9/2014 n. 202 e del precedente art 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
<b>Delegato alle vendite</b>	Attività di delegato alle vendite per conto di terzi, eccetto quanto alla garanzia aggiuntiva A)
<b>Diffamazione/ingiuria</b>	Per la responsabilità derivante al contraente o all'assicurato a cagione di ingiuria o diffamazione nell'esercizio dell'attività professionale.
<b>Sistemi di sicurezza</b>	Responsabilità dell'Assicurato per Danni derivanti da mancato funzionamento di Sistemi di sicurezza
<b>Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e lavoro (RCO)</b>	RCT per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti. RCO derivante da violazioni delle seguenti norme: <ul style="list-style-type: none"> <li>ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni, o eccedenti le prestazioni da questi previste; cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai danni previsti al presente punto 2 il risarcimento viene effettuato con l'applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato.</li> </ul> <p>L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite dall'INAIL, ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR. 30/06/1965 n° 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/02/2000 n° 38 e per le azioni esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222</p>
<b>Studio Associato e Società tra professionisti</b>	Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti, purché regolarmente iscritti al relativo Albo professionale e fermo il periodo di retroattività stabilito nel frontespizio di Polizza. La garanzia è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l'attività esercitata con propria partita IVA, a condizione che i relativi nominativi siano riportati nel frontespizio di polizza e che gli introiti derivanti da quest'ultima attività siano stati dichiarati e che non siano in misura prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo Studio Associato. Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti, senza obbligo di comunicazione alla Società. La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa: 1) all'attività di tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette ed indirette - redazione di dichiarazioni e liquidazioni fiscali - rappresentanza per rapporti tributari. La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità a questi attribuibili; 2) all'attività di revisore di Enti Locali, ai sensi delle leggi vigenti. La Società rimborserà all'Assicurato le Spese per la Perdita di una persona chiave avvenuta durante il Periodo di validità della polizza. La Società rimborserà le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti. Fermo quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile, la Società rimborserà l'Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un Errore Professionale. L'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili nel caso in cui l'Assicurato sia responsabile solidalmente con altri soggetti.
<b>Attività fiscale, tributaria e di revisione degli Enti Locali</b>	
<b>Perdita di una persona chiave</b>	
<b>Ripristino della reputazione</b>	
<b>Spese di salvataggio</b>	
<b>Vincolo di solidarietà</b>	
<b>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</b>	
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
<b>Funzioni pubbliche</b>	La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa: 1) all'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi compresi gli incarichi di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario

	Liquidatore, nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente o beneficiaria e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; 2) all'attività di componente le Commissioni Tributarie, ai sensi delle vigenti leggi; 3) all'attività inerente a esecuzioni immobiliari ex L.302/1998, Delegato alle Vendite e custode giudiziario ex L. 80/2005 e successive modifiche o integrazioni
Attività di Sindaco e/o Revisore Legale in Società di capitali o Enti	Attività di Sindaco, effettivo o supplente di Società di capitali, non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria o Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni, inclusa l'attività di controllo contabile e di revisione legale dei conti in società di capitali, in Enti Pubblici o privati e in Fondazioni, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge. La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvalse in ottemperanza dell'art. 2403 – bis del Codice Civile.
 <b>Che cosa non è assicurato?</b>	Attività diverse da quella professionale definita in polizza; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 Marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti;
Sindaco e/o revisore legale di società e enti/Consiglio di Amministrazione	Attività di sindaco e/o revisore dei conti di Società od enti, ovvero incarico di Amministratore di Società o di Enti fatto.
C.A.A.F.	Attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) istituiti con legge 30.12.1991 n. 413. Richiesta di risarcimento attribuibile, o rifierta, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a: (i) disponibilità di fondi; (ii) proprietà immobiliari o personali; (iii) beni e/o merci; (iv) qualsiasi forma di investimento che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
Valore futuro/rendimento	Penalità contrattuali, sanzioni, multe o ammende.
Rischio contrattuale puro	Atti di natura dolosa o fraudolenta anche dei dipendenti.
Eventi noti preesistenti	Qualsiasi richiesta di risarcimento già presentata all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di Assicurazione e situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi, già note all'Assicurato all'inizio del periodo di Assicurazione in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore.
U.S.A./Canada	Qualsiasi richiesta di risarcimento fatta contro l'Assicurato: (i) in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che richiama sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada; (ii) a seguito di delibazione di o per ricontemere una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada.

<b>Data Protection Officer</b>	per qualsiasi sinistro attribuibile, o rifierto, direttamente o indirettamente, alla eventuale attività svolta dall'Assicurato in qualità di DPO.
<b>Visto pesante</b>	Qualsiasi danno involontariamente cagionato ai terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria (c.d. visto pesante)
<b>Assistenza fiscale</b>	Danni involontariamente cagionati ai terzi clienti conseguenti dall'apposizione dei visti di conformità (visto leggero) come specificato dal DM 164/99, dalla circolare n. 13 del 06/04/2006 dell' Agenzia delle Entrate s.m.i.
<b>Guerra/terrorismo</b>	Guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo
<b>Esplosioni/radiazioni</b>	Sinistri che si verificano o insorgono in occasione di esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmissione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
<b>Inquinamento</b>	Inquinamento dell'atmosfera: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
<b>Circolazione su strade di uso pubblico/nautanti a motore/acromobili</b>	Sinistri commessi alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili.
<b>Motivi disciplinari</b>	Sinistri commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale.
 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>	Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.
 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>	L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza. L'assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il contraente.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Perdita di documenti:</b> sottolimito di € 150.000,00 per sinistro e per anno con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 500,00 per i costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire i documenti</li> <li>• <b>Responsabilità civile verso Terzi (RCT):</b> massimale di € 500.000,00 per sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l'applicazione della franchigia fissa per danni a terzi pari a € 250,00.</li> <li>• <b>Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO):</b> sottolimito di € 500.000,00 per sinistro. Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai danni previsti ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali il risarcimento viene effettuato con l'applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato.</li> <li>• <b>Perdita di una persona chiave:</b> massimale di € 15.000,00 per sinistro e per anno e con Franchigia di € 500,00 per sinistro.</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Spese per il ripristino della reputazione:</b> sottolimiti di € 15.000,00 per sinistro e per anno e con Franchigia di € 500,00 per sinistro.</li> <li>• <b>Spese di salvataggio:</b> sottolimiti di € 50.000,00 e con Franchigia di € 500,00.</li> <li>• <b>Attività di Sindaco e/o Revisore Legale in Società di capitali o Enti:</b> La presente estensione di garanzia viene prestata sino al 50% del massimale indicato in polizza e comunque per un massimale non superiore a € 2.000.000,00 per sinistro e anno e con l'applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato con scoperto 10% minimo € 2.000,00 e massimo € 20.000,00 per sinistro.</li> </ul> <p>Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.</p>	<p><b>Che obblighi ho?</b></p> <p>L'Assicurato deve dare avviso scritto all'Intermediario Assicurativo - MARSH S.p.A. o alla Direzione di AIG entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) a sottoporre alla Società ogni richiesta scritta di risarcimento ricevuta;</li> <li>b) a dar notizia alla Società per iscritto di ogni fatto o circostanza che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento. Tale documentazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il contestato, supposto o potenziale Atto;</li> <li>- il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto;</li> <li>- i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento;</li> <li>- l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.</li> </ul> </li> </ol> <p>Tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione.</p> <p><b>Cosa fare in caso di sinistro?</b></p> <p>L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 codice civile).</p> <p>La denuncia deve essere inoltrata all'Intermediario Assicurativo - MARSH S.p.A. con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ A mezzo posta raccomandata indirizzata a: Marsh S.p.A. Via San Crispino, 114 - 35129 Padova</li> <li>➤ A mezzo posta elettronica certificata, solo per i titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a: <a href="mailto:sinistri.affinity@cert.marsh.it">sinistri.affinity@cert.marsh.it</a></li> </ul> <p>In alternativa, direttamente alla Direzione di AIG con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ A mezzo posta raccomandata indirizzata a: AIG Europe S.A. - Financial Lines Claims - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano (MI)</li> </ul> <p>Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.</p>
---	--

	<p>Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.</p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.</p>
<p><b>Obblighi dell'impresa</b></p>	<p>Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.</p>
<p><b>Quando e come devo pagare?</b></p>	<p>Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza.</p>
<p><b>Rimborso</b></p>	<p>Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato.</p>
<p><b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b></p>	<p>L'assicurazione ha la durata di un anno o del maggior periodo indicato nel Frontespizio di Polizza. La copertura inizia e termina nella data indicata nel Frontespizio di Polizza. Non sono previste ipotesi di tacito rinnovo.</p>
<p><b>Sospensione</b></p>	<p>Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP</p>
<p><b>Come posso disdire la polizza?</b></p>	
<p><b>Ripensamento dopo la stipulazione</b></p>	<p>Ai sensi dell'art. 67 - duodecimes del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 ("Codice del Consumo"), il Contraente dispone di 14 giorni per</p>

	recedere dal contratto, senza penali e senza doverne indicare il motivo. Il termine decorre dalla data di conclusione del contratto.
<b>Risoluzione</b>	Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato
 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	L'Avvocato che vuole assicurarsi per la responsabilità civile professionale scaturite dall'esercizio della propria attività.
 <b>Quali costi devo sostenere?</b>	Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 16,30%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.
<b>COME PRESENTARE RECLAMI?</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a: <b>AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia</b> <b>Servizio Reclami</b> <b>Via della Chiesa, 2 – 20123 Milano</b> <b>Fax 02 36 90 222</b> <b>e-mail: <a href="mailto:servizio.reclami@aig.com">servizio.reclami@aig.com</a></b> Sara cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
<b>All'impresa assicuratrice</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS. Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito <a href="https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html">https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html</a> . Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: <a href="http://www.aig.it/">http://www.aig.it/</a>
<b>All'IVASS</b>	
<b>Arbitrato</b>	<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b> Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso commesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite

	mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana.
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: <a href="http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm">http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm</a> ), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'invio a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
<b>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</b>	



**POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  
E GENERALE PER GLI AVVOCATI  
ai sensi del Decreto Ministeriale del 22/09/2016  
pubblicato sulla G.U. 238 dell'11/10/2016**

*L'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dell'avvoca professionista assicurata è prestata nella forma "CLAMUS MAJORE" a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciata alla Società durante lo stesso periodo, in relazione a fatti successivi al periodo di retroattività stabilita. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi della Società e nessuna richiesta di risarcimento potrà essere accolta.*

**"DICHIARAZIONI del Frontespizio di polizza"**

Pol. N. IF1.0006526.XXX  
Broker: (Marsh PD 9012)

- 1) **Contraente/Assicurato**  
Sede Legale \_\_\_\_\_  
CF/P.IVA \_\_\_\_\_
- 2) **Attività Professionale:**  
Attività di Avvocato
- 3) **Periodo di assicurazione:**  
Dalle ore 24.00 del <<DATA DECORRENZA>>  
Alle ore 24.00 del <<DATA SCADENZA>>
- 4) **Massimale:**  
€ <<MASSIMALE>> per sinistro e per anno assicurativo
- 5) **Franchigia:**  
€ <<FRANCHIGIA>> per sinistro
- 6) **Oggetto dell'Assicurazione:**  
attività di avvocato di cui all'Art.20 delle Cond. Particolari
- 7) **Condizioni Aggiuntive:**  
<<A>> <<B>>
- 8) **Formazione del premio alla firma:** Dalle ore 24.00 del ..... alle ore 24.00 del .....  

Premio Imponibile	Euro >> premio >> 122.25*100
Imposte 22,25%	Euro >> premio / 122.25 * 22,25 >>
<b>Totale</b>	Euro >> premio lordo >>
- 9) **Estensione Territoriale:** Mondo Intero esclusi Usa e Canada (vedere art.23 delle Cond. Particolari)
- 10) **Retroattività:**  
Illimitata
- 11) **Assicurati Aggiuntivi (Art.28)**  

Cognome e Nome _____	Partita IVA : _____
Cognome e Nome _____	Partita IVA : _____
Cognome e Nome _____	Partita IVA : _____

Polizza RC professionale Avvocati versione gennaio 2019

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano**  
Tel. +39 02 36901, Fax. +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 57819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954  
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B. 218806  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Pol. N. IF1.0006526.XXX

**Il soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste, Dichiaro anche a nome degli Assicurati, che l'Assicurato o gli Assicurati :**

- Di aver ricevuto ed esaminato, prima della conclusione del presente contratto di assicurazione, copia del Set Informativo, in conformità con il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1409; Allegato 5 e Allegato 4 di Marsh SpA; Informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi del DLgs 196/2003, come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) (GDPR)
- Di aver preso visione ed accettare le condizioni contrattuali riportate nelle allegate condizioni (polizza RC Professionale Avvocati Vers. gennaio 2019)
- Che alla domanda " Hai ricevuto richieste di risarcimento danni, chiuse e liquidate, negli ultimi tre anni?": ho risposto:
  - No
  - SI e senza esborso
  - SI per l'importo di € \_\_\_\_\_
- Che alla domanda "Hai ricevuto negli ultimi tre anni richieste di risarcimento danni (tutor in fase di definizione aperte) e/o sei a conoscenza di circostanze che potrebbero determinare l'insorgenza di richieste di risarcimento danni?": ho risposto:  SI  No
- Dichiaro a tal fine che il fatturato professionale con personale partita IVA dei soci elencati non è prevalente rispetto a quello dello Studio (Art. 29 di polizza)
- che alla domanda "Sei o sei stato Sindaco/Revisore in società/enti che durante o dopo l'espletamento dell'incarico siano/stiano state sottoposte in stato di insolvenza, fallimento o procedure concorsuali ex RD 267/42 (fallimento etc.) o Legge 95/79 (amministrazione straordinaria etc.) o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana?": ho risposto:
  - **DICHIARAZIONE DA RILASCIARE SOLO IN FASE DI PRIMA ATTIVAZIONE DELLA CONDIZIONE AGGIUNTIVA B)**
  - NO  SI
  - Se SI, le Società oggetto di tali procedure sono \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_ XXXX XXXX

**Prende inoltre atto che:**

- l'assicurazione non è operante, relativamente all'attività di Sindaco/Revisore dei Conti, per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco/Revisore che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana prima della sottoscrizione del primo contratto di RC Professionale Avvocati con AIG contenente l'estensione all'attività di Sindaco/Revisore dei conti e mantenuto in vigore senza soluzione di continuità con AIG.
- l'assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco/Revisore dei conti presso Istituti Bancari e/o Finanziari, Società Sportive e Società quotate in borsa.

**CONTRAENTE/ASSICURATO**

**LA SOCIETA'  
AIG EUROPE S.A.  
Rappresentanza Generale per l'Italia**

Al sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Contraente dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli Assicurati, di approvare specificamente le seguenti clausole della polizza: Art. 3 (Altre assicurazioni), Art.5 (Modifiche dell'Assicurazione), Art. 8 (Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro), Art. 10 (Disdetta in caso di sinistro), Art. 13 (Foto competenza), Art. 18 (Gestione delle vertenze di danno- spese legali), Art. 21 (inizio e termine della garanzia), Art. 22 (esclusioni), Art. 25 (Arbitrato), Art. 33 (dichiarazioni contenute nel questionario).

**CONTRAENTE/ASSICURATO**

Al sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l'attenzione del Contraente alle clausole indicate in grassetto, nelle quali sono indicate decadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del contraente e/o dell'assicurato.

La presente polizza è emessa a Milano, il XXXX. Fanno parte integrante nr. 8 pagine.

Il versamento di € "premio lordo" è stato effettuato a inte mani il \_\_\_\_\_

Polizza RC professionale Avvocati versione gennaio 2019

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano**  
Tel. +39 02 36901, Fax. +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 57819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954  
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B. 218806  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, si intendono:

- per **Assicurato** si intende il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
- per **Assicurazione** si intende il contratto di Assicurazione;
- per **Contrattante** si intende il soggetto che stipula l'Assicurazione;
- per **Danno** si intende qualsiasi pregiudizio subito da terzi ovvero qualsiasi tipo di danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro, derivante dall'esercizio dell'attività professionale;
- per **Polizza** si intende il documento che prova l'Assicurazione;
- per **Prima** si intende la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per **Richiesta di Risarcimento** si intende:
  - a) la prima *Richiesta di Risarcimento* presentata da un terzo all'Assicurato in relazione ad una negligenza professionale, imprudenza o imperizia gravi o per *Altre assicurazioni*;
  - b) qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'Assicurato in relazione ad una negligenza professionale, imprudenza o imperizia gravi o per *Altre assicurazioni*;
  - c) qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'Assicurato al risarcimento dei *Danni* subiti come conseguenza di una negligenza professionale, imprudenza o imperizia gravi o per *Altre assicurazioni*;
  - d) qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'Assicurato al risarcimento dei *Danni* subiti come conseguenza di una negligenza professionale, imprudenza o imperizia gravi o per *Altre assicurazioni*;
- per **Società** si intende l'impresa assicuratrice che ha assunto il rischio;
- per **Spese per il ripristino della reputazione** si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'Assicurato con il previo consenso scritto dell'Assicuratore, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell'Assicurato dal fatto che una Richiesta di risarcimento, opevole sulla presente polizza, sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra divulgazione accessibile al pubblico;
- per **Spese per la perdita di persona chiave** si intende qualsiasi ragionevole costo o spesa per servizi di pubbliche relazioni e/o servizi di ricerca del personale assorbiti dall'Assicurato, con il preventivo consenso scritto (di quale non può essere ragionevole risultato) mego della Società, al fine di evitare le probabili conseguenze e limitare l'interruzione o il funzionamento dell'attività dell'Assicurato direttamente causati dall'invalidità permanente o dalla morte durante il periodo di validità della polizza di ogni amministratore, sindaco o dirigente del Contrattante nonché di ogni altra persona chiave del Contrattante;
- per **Sistema di sicurezza** si intende qualsiasi hardware, software o firmware avverti la funzione o lo scopo di impedire un attacco ai sistemi informatici, un accesso non autorizzato, un utilizzo non consentito, la divulgazione di informazioni riservate o confidenziali ovvero il trasmissione di codici maligni. Sistemi di sicurezza include altresì firewall, VPN, DMZ, software antivirus, sistemi di rilevamento delle intrusioni, utilizzo elettronico di password o analoghi meccanismi di identificazione degli utenti autorizzati

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**  
Le dichiarazioni rese, o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennità, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 C.C.)
- Art. 2 - Dichiarazioni dell'Assicurato - Variazioni e comunicazioni**  
Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'Assicurato costituiscono la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti. Le variazioni e modificazioni della polizza devono risultare da atto scritto. Tutte le comunicazioni dell'Assicurato devono essere fatte con lettera raccomandata o telefax all'indirizzo della Società o della Spett.le Broker, con come ogni comunicazione della Società deve essere fatta con lettera raccomandata o telefax all'indirizzo dell'Assicurato o della Spett.le Broker
- Art. 3 - Altre assicurazioni ed indennità**  
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, in caso di *sinistra*. L'Assicurato deve dare avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.)  
Salvo diversa disposizione di legge, l'Assicurazione, formata da ciascuna polizza coperta soltanto in parte eccedente ogni ammontamento o altra assicurazione valida e applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi congiuntamente e specificamente come coassicurazione rispetto al Massimale. Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dalla Società o da qualsiasi impresa o affidata ai servizi di una Società, la stessa, somma assicurabile da AIG in base alla rettificata delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente polizza non coprirà i costi di difesa tenuti origine da una *Richiesta di risarcimento* inoltrata con un'altra polizza di *Assicurazione* imposta ad un Assicuratore un obbligo di difesa contro tale *Richiesta di risarcimento*.
- Art. 4 - Pagamento del premio**  
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* e la prima rata di *premio* sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
- Art. 5 - Modifiche dell'Assicurazione**  
Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
- Art. 6 - Aggravamento del rischio**  
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta al Broker oppure alle Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio di cui all'Art. 1398 C.C. non sono e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennità, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

**Polizza RC professionale - Avvocati versione gennaio 2019**

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano  
 Tel. +39 02 369011, Fax. +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano /C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218696  
 Sede legale Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1856 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



**Art. 7 - Dinamismo del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società e tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinviare il relativo diritto di ricorso.

**Art. 8 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.**

- L'Assicurato è tenuto entro i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza a sottoporre alla Società ogni richiesta scritta di risarcimento ricevuto.
- a) da dar notizia alla Società per iscritto di ogni fatto o circostanza che possa dare origine ad una *Richiesta di risarcimento*. Tale dimostrazione dovrà essere dettagliata, presentando i fatti in ordine cronologico e contenente almeno le seguenti informazioni:
  - il contratto, appeso o fotocopiato; AIG;
  - il tempo ed il luogo del contratto, appeso o fotocopiato; AIG;
  - i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento;
  - l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.
- Tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione.
- L'adempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennità (art. 1915 C.C.)
- Sulvo recesso, fatto quanto sopra l'Assicurato potrà dare notizia alla Società per iscritto di ogni *sinistro* o fatto che potrebbe dare luogo ad un danno o ad una *Richiesta di risarcimento*, tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione.

**Art. 9 - Pagamento dell'indennità**

Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennità.

**Art. 10 - Disdetta in caso di *sinistro***

La Compagnia rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di uno o più sinistri o del loro risarcimento, pertanto l'Assicurazione continuerà ad operare fino alla regolare scadenza del contratto, con l'esclusivo periodo di ultimativa qualora siano aditi in polizza.

**Art. 11 - Modalità di conclusione del contratto, decorrenza e durata dell'assicurazione**

Il contratto può essere stipulato accettando al presente annesso dedicato seguendo la apposita procedura di pre-conclusione ed acquisizione del contratto.

**Art. 12 - Orari fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della *Contrattante*.

**Art. 13 - Fuori competenza**

Però compiendo a scelta della parte attrice e quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Assicurato.

**Art. 14 - Rischi esclusi:**

- a) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere occupazione militare e atti di terrorismo;
  - b) esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmissione del nucleare defittimo, come pure in occasione di esplosione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - c) da circolazione su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o di impiego di aereonobili di qualsiasi natura e da qualunque causa determinata conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, inquinazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o distruzione di sorgenti o corsi d'acqua alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto focus nel sovrasuolo suscettibile di sfruttamento;
  - d) per ogni responsabilità in relazione a tutti i commessi quando i lavori, per motivi disciplinari, inibizionati o desistano dall'attività professionale.
- Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito l'ordine copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennità per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisce appoggio, violazione della suddetta sanzione o embargo.

**Art. 15 - Diritto di surrogazione.**

La Società e surrogata, fino alla concorrenza dell'indennità liquidata, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato.

**Art. 16 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.

**NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE**

**Art. 17 - Determinazione dell'Assicurazione**

Atti dell'Assicurazione prescisa con la presente polizza, non sono considerati (ex)

- a) l'Assicurazione, il contratto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i collaboratori, i dipendenti, precettati e sostituti processuali – e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a) – che si avvalgano delle prestazioni dell'Assicurazione.

**Art. 18 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile, che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato, stesso.

**Polizza RC professionale - Avvocati versione gennaio 2019**

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano  
 Tel. +39 02 369011, Fax. +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano /C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218696  
 Sede legale Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1856 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225







#### Art. 30 Perdita di una persona chiave

La Società rimborsata all'Assicurato le spese per la perdita di una persona chiave avvenuta durante il Periodo di validità della polizza. La presente estensione sarà soggetta ad un sovrappiù di € 15.000,00 per anno e per anno e per franchigia di € 500,00.

#### Art. 31 Spese per il ripristino della reputazione

La Società rimborsata le spese per il ripristino della reputazione, sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti.

La presente estensione sarà soggetta ad un sovrappiù di € 15.000,00 per anno e per anno e con franchigia di € 500,00 per anno.

#### Art. 32 Spese di salvataggio

Fermo quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile, la Società rimborserà l'Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un Evento Professionale o condizione che:

- (1) La Società sia stata temporaneamente informata per iscritto durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione di tale Evento Professionale e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigare le conseguenze;
- (2) La Società sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre i danni di importo superiore trecento volte l'origine di una richiesta di risarcimento;
- (3) l'importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dalla Società; e
- (4) tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'Assicurato.

La presente estensione sarà soggetta ad un sovrappiù di € 50.000,00 e con franchigia di € 500,00.

La Società dichiara che, in virtù di un accordo di libera collaborazione, ha affidato al Broker Marsh S.p.A. (il "Broker") alcuni degli adempimenti connessi alla stipula, esecuzione e successiva gestione del presente Contratto, ed in particolare:

- a) in riferimento allo stipula del contratto di assicurazione, si precisa che il Contratto è intermedio e distanziato a ricevere in base a quanto indicato nel presente Contratto;
- b) in riferimento all'incasso dei Premi assicurativi si precisa che i premi versati al Broker si considerano versati direttamente alla Società;
- c) in riferimento alla gestione di alcune comunicazioni in corso di contratto, quali le proposte di rinnovo annuali e la ricezione delle comunicazioni infra-anno, si precisa che, ogni comunicazione o richiesta di informazioni fatta al Broker dall'Assicurato si intende come fatta dalla Società. Il Broker è tenuto ad inoltrare immediatamente ogni comunicazione fatta dal Broker all'Assicurato e si impegna a comunicare a ciascuna delle Parti (ovvero la Società ed l'Assicurato) le eventuali comunicazioni ricevute dall'altra parte che il Broker stesso è legittimato a ricevere in base a quanto indicato nel presente Contratto.

Rimangono tuttavia invariati gli obblighi a carico dell'Assicurato previsti dall'art. 8 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro*.

#### Art. 35 Vincolo di solidarietà

Fermo restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenute nella polizza, nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile, solidalmente con altri soggetti, l'Assicurato si impegna a quanto dovuto in solido dallo stesso.

La Società dichiara che, in virtù di un accordo di libera collaborazione, ha affidato al Broker Marsh S.p.A. (il "Broker") alcuni degli adempimenti connessi alla stipula, esecuzione e successiva gestione del presente Contratto, ed in particolare:

- a) in riferimento allo stipula del contratto di assicurazione, si precisa che il Contratto è intermedio e distanziato a ricevere in base a quanto indicato nel presente Contratto;
- b) in riferimento all'incasso dei Premi assicurativi si precisa che i premi versati al Broker si considerano versati direttamente alla Società;
- c) in riferimento alla gestione di alcune comunicazioni in corso di contratto, quali le proposte di rinnovo annuali e la ricezione delle comunicazioni infra-anno, si precisa che, ogni comunicazione o richiesta di informazioni fatta al Broker dall'Assicurato si intende come fatta dalla Società. Il Broker è tenuto ad inoltrare immediatamente ogni comunicazione fatta dal Broker all'Assicurato e si impegna a comunicare a ciascuna delle Parti (ovvero la Società ed l'Assicurato) le eventuali comunicazioni ricevute dall'altra parte che il Broker stesso è legittimato a ricevere in base a quanto indicato nel presente Contratto.

Rimangono tuttavia invariati gli obblighi a carico dell'Assicurato previsti dall'art. 8 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro*.

#### Art. 35 Vincolo di solidarietà

Fermo restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenute nella polizza, nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile, solidalmente con altri soggetti, l'Assicurato si impegna a quanto dovuto in solido dallo stesso.

### CONDIZIONI AGGIUNTE (valute esclusivamente se espressamente richiamate)

- A) **Funzioni pubbliche**  
La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa, oltre a quanto previsto dall'articolo 20 (lettera b):  
1) all'espletamento delle funzioni di curatore pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, in comprese gli incarichi di Curatore nelle procedure di fallimento, liquidazione giudiziale, nelle procedure di concordato preventivo, e di amministrazione controllata di Commissione Liquidatore, nelle procedure di liquidazione concorsuale, amministrativa, curatore dell'eredità giacente o benediziana e tutte le altre fattispecie di curatore speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi;
- 2) all'attività di componente le Commissioni Tributarie, in sensi delle vigenti leggi;
- 3) all'attività inerente a esecuzioni immobiliari ex L. 30/2/1998, Delegato alle Vendite e custode giudiziario ex L. 80/2005 e successive modifiche o integrazioni.

#### B) **Attività di Sindaco e/o Revisore Legale in Società di capitali o Enti**

A parità di indole della esclusione di cui all'Art. 22 (bando) delle Condizioni Particolari, l'Assicurazione vale per quanto l'Assicurato, in qualità di Sindaco, editore o membro di Società di capitali non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria o Enti, sia pubblico, che privato e in Fondazioni, incluso l'attività di controllo contabile e di revisione legale dei conti in società di capitali, in Enti Pubblici o privati e in Fondazioni, sia tenuto a pagare quale civilemente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge.

La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare dall'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza dell'art. 2103 - bis del Codice Civile.

L'Assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco in Aziende che siano in stato di insolvenza, fallimento o liquidazione, o per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di sindaco presso Istituti Bancari e/o Finanziari e di Società Sportive.



La presente estensione di garanzia viene prestata sino al 50% del massimale indicato in polizza e comunque per un massimale non superiore a € 2.000.000,00 per sinistro e anno e con l'applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato con scoperto 10% minimo e 2.000,00 e massimo € 20.000,00 per sinistro. Resta convenuto che, fermo restando i limiti di massimale e le condizioni di polizza, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponde solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato ed agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale.

La presente estensione di garanzia vale quanto già indicato nell'art. 3. Altre Assicurazioni di cui sopra

Si intendono automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti durante il periodo di vigenza contrattuale. Si intendono compresi gli incarichi cessati durante il Periodo di Assicurazione, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di Assicurazione, ma che rientrano nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite la Società.

Nel caso in cui sia stato concesso un periodo di Retroattività, si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo, purché non ricoperti presso società in procedura di insolvenza, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale disciplinata dalla legge italiana prima della data di cessazione dell'incarico.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla polizza. Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opera a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture (se esistenti ed operanti) aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente polizza, ivi comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per amministratori e sindaci (c.d. D&O).

Polizza RC professionale Avvocati versione gennaio 2019

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano  
Tel. +39 02 369011 Fax. +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Polizza RC professionale Avvocati versione gennaio 2019

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano  
Tel. +39 02 369011 Fax. +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Marsh S.p.A.  
Viale Bodio, 33  
20158 Milano  
Tel. +39 02 485381 Fax +39 02 48538300  
www.marsh.it



Marsh S.p.A.  
Viale Bodio, 33  
20158 Milano  
Tel. +39 02 485381 Fax +39 02 48538300  
www.marsh.it

**INFORMATIVA PRECONTRATTUALE**

**ALLEGATO 3 - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

Al sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
  - consegnano al contraente copia del documento (Allegato 4 de Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
  - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze e di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato e a tale fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti oppure all'intermediario espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronico, anche nella forma *online* che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni, col limite di 750 (settecentocinquanta) euro annui per ciascun contratto.



**ALLEGATO 4 - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

**AVVERTENZA**

Al sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'osservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'art. 324 del Decreto Legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

**Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contratto con il contraente**

**a) Dati relativi all'intermediario persona fisica**

Nome e Cognome	Chiara Fiorito
Qualifica	Responsabile dell'attività di intermediazione - iscritto al R.U.I. nella Sezione B
No. e data iscrizione nel R.U.I. della persona fisica	28/05/2008 n. B000013270
Telefono	02-48538.880
Sito Internet	www.marsh.it
E-mail	professionisti.italy@marsh.com

**b) Dati relativi all'intermediario persona giuridica per la quale è svolta l'attività di intermediazione**

**Marsh S.p.A.**  
 Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano  
 Iscritta dal 12.03.2007 alla Sez. B del R.U.I. con il nr. B000055861  
 Sito Internet: www.marsh.it  
 PEC: marsh@cert.marsh.it

**Altre sedi operative**

Via Roberto Bianchi snc - 60131 Ancona Tel. 071 9600009 Fax 071 9600002	Viale Papa Giovanni XXIII, 106 - 24121 Bergamo Tel. 035 4504606 Fax ===
Via Mambello 2 - 40121 Bologna Tel. 051 42171.11 Fax 051 42171.17	Via Cefalonia, 55 - 25124 Brescia Tel. 030 22087.11 Fax 030 22087.40
Via San Lucifero, 65 - 09125 Cagliari Tel. 070 657438 Fax ===	Viale Vittorio Veneto, 30 - 95127 Catania Tel. 095 25037.11 Fax 095 25037.26
Viale Belfiore, 10 - 50144 Firenze Tel. 055 3241350 Fax ===	Viale Parodi Sarto, 5 - 16122 Genova Tel. 010 83739.1 Fax 010 83739.52
Piazza Valfredo Pareto, 3 - 46038 Mantova Tel. 0376 2542.11 Fax 0376 2542.44	Via Calabria, 31 - 20158 Milano Tel. 02 48538.1 Fax 02 48538.300
Via San Caspino, 114 - 35129 Padova Tel. 049 82354.11 Fax 049 8070776	Via Ruggero Settimo, 78 - 90141 Palermo Tel. 091 353556 Fax 091 6120599
Viale di Villa Graziosi, 23 - 00198 Roma Tel. 06 54516.1 Fax 06 5919718	Via Cavour, 1 - 10123 Torino Tel. 011 56547.1 Fax 011 542215
Viale G. Matteotti, 57 - 89900 Vibo Valentia Tel. 0963 991889 Fax 0963 991899	





Marsh S.p.A.  
Viale Bodio, 33  
20158 Milano  
Tel. +39 02 485381 Fax +39 02 48538300  
www.marsh.it

L'Autorità che in Italia ha competenze di vigilanza sul settore assicurativo e riassicurativo è IVASS con sede in Roma 00187 - Via del Quadrifoglio, 21.

Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari sopra indicati possono essere controllati visionando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).

#### Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario

- Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l'attività di distribuzione da parte dell'intermediario persona fisica sopra indicato:
  - conferma di agire su incarico del cliente;
- I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite degli intermediari, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso. Tuttavia laddove Marsh non sia autorizzata all'incasso dei premi, ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, il pagamento effettuato alla stessa o all'intermediario iscritto in Sezione E non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice.

#### Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l'attività di distribuzione da parte dell'intermediario persona fisica sopra indicato, conferma di percepire dall'impresa una remunerazione a titolo di provvigione in misura percentuale rispetto al premio globale dovuto dal contraente.

#### Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l'attività di distribuzione da parte dell'intermediario sopra indicato, non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Non vi sono imprese di assicurazione o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione che detengano una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Marsh S.p.A.

In relazione al contratto proposto, Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l'attività di distribuzione da parte dell'intermediario sopra indicato, conferma che:

- l'assistenza fornita non si fonda su una consulenza personalizzata ai sensi dell'articolo 119 ter del Codice;
- ha o potrebbe avere rapporti di affari con le imprese di assicurazione indicate all'interno della sezione V, lettera g) del presente documento;
- agisce in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;

#### Sezione V – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- Il contraente ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente o a Marsh S.p.A., utilizzando uno in alternativa dei seguenti canali:
  - mezzo posta ordinaria** all'indirizzo:  
Marsh S.p.A. - Viale Luigi Bodio, 33 - 20158 Milano MI
  - all'attenzione della Funzione Reclami  
**via e-mail** alla casella di posta elettronica: [reclami@marsh.com](mailto:reclami@marsh.com)
  - mezzo posta certificata** alla casella PEC: [reclami.marsh@cert.marsh.it](mailto:reclami.marsh@cert.marsh.it)
- Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Marsh S.p.A. o dell'impresa entro il termine di legge, può rivolgersi all'IVASS, Servizio di Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo medesimo.
- In caso di rapporto di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, i reclami sono gestiti dall'intermediario che ha il rapporto diretto con l'impresa di assicurazione, la quale ultima provvederà a comunicare l'esito del reclamo stesso.
- Resta ferma la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, quale, a titolo esemplificativo, la mediazione.

pagina 3 di 4

Marsh S.p.A. - Sede legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 485381 - [www.marsh.it](http://www.marsh.it)  
Marsh S.p.A. - Sede operativa: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 485381 - [www.marsh.it](http://www.marsh.it)  
Iscritta al R.U.I. - Sez. B (Broker - N. Iscrizione: B000255851)  
Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., al sensi art. 2487 c.c.

LEADERSHIP. KNOWLEDGE. SOLUTIONS... WORLDWIDE.



MARSH & MCLENNAN  
COMPANIES



Marsh S.p.A.  
Viale Bodio, 33  
20158 Milano  
Tel. +39 02 485381 Fax +39 02 48538300  
www.marsh.it

1) È prevista anche la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione (c/o CONSAP S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma - Tel. +39 06 857961 - email: [segreteria.fgs@consap.it](mailto:segreteria.fgs@consap.it)), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, il quale non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la suddetta polizza di assicurazione.

- Marsh S.p.A.:
  - è autorizzata all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa di assicurazione **AIG EUROPE SA**. Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede dall'intermediario (ovvero a Marsh S.p.A. e/o ai suoi collaboratori) si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, con effetto liberatorio per il contraente/assicurato e conseguente impegno dell'impresa (e delle eventuali imprese coassicuratrici, nel caso di polizza in coassicurazione) a garantire la copertura assicurativa in oggetto.
  - non è** autorizzato ad incassare i premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati. Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede dall'intermediario (ovvero a Marsh S.p.A. e/o ai suoi collaboratori) non ha effetto liberatorio per il contraente/assicurato, e non impegna l'impresa di assicurazione a garantire la copertura assicurativa in oggetto.
- Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo con il rilascio di quietanza scritta.

pagina 4 di 4

Marsh S.p.A. - Sede legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 485381 - [www.marsh.it](http://www.marsh.it)  
Marsh S.p.A. - Sede operativa: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 485381 - [www.marsh.it](http://www.marsh.it)  
Iscritta al R.U.I. - Sez. B (Broker - N. Iscrizione: B000255851)  
Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., al sensi art. 2487 c.c.

LEADERSHIP. KNOWLEDGE. SOLUTIONS... WORLDWIDE.



MARSH & MCLENNAN  
COMPANIES

